

## Agente di affari in mediazione (escluse attività immobiliari)

---

### Descrizione

L'attività dell'agente di affari in mediazione si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 del Codice Civile) nei seguenti settori: a) agenti immobiliari (per coloro che svolgono l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende); b) agenti merceologici (per coloro che svolgono l'attività di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame); c) agenti con mandato a titolo oneroso, che svolge attività per la conclusione di affari relativi a immobili o aziende; d) agenti in servizi vari (per coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti).

### Requisiti

Per poter esercitare l'attività di agente di affari in mediazione è necessario aver superato un esame di abilitazione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) diretto ad accertare la capacità professionale dell'aspirante in relazione alla sezione o sezioni prescelte (agenti immobiliari, agenti merceologici, agenti con mandato a titolo oneroso, agenti in servizi vari).

I requisiti richiesti dalla normativa per accedere all'esame sono:

-18 anni e possesso di Titolo, alternativamente, di: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Diploma professionale di Istruzione e formazione professionale corrispondente al 4° livello EQF; Titoli quinquennali del vecchio ordinamento degli istituti professionali

- aver frequentato un corso di formazione preparatorio di 150 ore per la qualifica di

Agente di affari in mediazione erogato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

- essere residenti nella Provincia dove viene presentata la domanda di esame.

Il corso di abilitazione può essere frequentato ovunque, mentre l'esame deve essere sostenuto presso la CCIAA della Provincia di residenza. Oltre al titolo di abilitazione l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti professionali e morali: - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso la CCIAA per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio, corredata delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti;

- iscrizione dell'attività di agente di affari in mediazione nel Registro delle Imprese (RI) se l'attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un'apposita sezione del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), con l'assegnazione della qualifica di intermediario sulla base della/e attività prescelta/e in relazione a quelle contemplate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e sulla base di quanto indicato nel DM 26 ottobre 2011;

- possesso dei requisiti di onorabilità (no a misure di prevenzione, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna per delitti contro pubblica amministrazione, furto, estorsione, delitti contro l'industria e il commercio, altro. Per l'elenco completo si rinvia all'art. 2 l. 39/89);

- compatibilità all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, (non esercita attività professionale ed imprenditoriale e non è dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto e dei dipendenti di imprese di mediazione);

- possesso di adeguata garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. Sulla base di quanto indicato nel DM 26 ottobre 2011, l'Ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla

presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per proprio conto.

## **Normativa**

Legge 3 Febbraio 1989, n. 39 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.

D.M. 21 dicembre 1990 n. 452 - Regolamento recante norme di attuazione della Legge 3 febbraio 1989 n. 39 sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione.

D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 - Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione Legge 5 marzo 2001 n. 57 art. 18 - Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati.

D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 art. 73 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

D.M. 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione", approvate in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome, in data 22/02/2024, Rep. Atti n. 24/30/CR06/C17-C11.

[Link alla normativa](#)

**Autorità competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive**

**integrazioni**

Ministero dello Sviluppo economico

## **Altre Autorità**

Regioni e Province Autonome, Comuni, Camere di Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura

## **Banca dati europea**

Link alla banca dati europea

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso  
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2026 INAPP | All Rights Reserved